

ASPETTI NORMATIVI E DEROGHE ALLA DISCIPLINA SUL LAVORO MINORILE

di Tommaso GERMANO*

Preliminarmente, vale la pena di osservare che il quadro legislativo, posto a tutela del lavoro dei minori, accompagna – nel tempo – il mutamento della nozione stessa di minore con riguardo all'ingresso nel mercato del lavoro: una nozione che muta in ragione dei cambiamenti delle tutele che il legislatore ha ritenuto di introdurre nell'ordinamento giuridico, facendolo, poi, lievitare nel corso del tempo.

Se le più antiche forme di tutela si volgevano a salvaguardare e preservare lo sviluppo e lo stato di salute psicofisico dei minorenni, in epoca successiva, la tutela fisica si accompagna alla tutela formativa di tipo culturale e di carattere professionale.

In effetti, lo sfruttamento del minore muove i suoi odiosi e labili confini dal "*lavoro illegale*" alla "*schiavitù*" e troppo spesso le Autorità di Polizia giudiziaria intervengono su fenomeni di "*abuso*", contrassegnati da fenomeni di situazioni penalmente illecite che stanno nel lavoro minorile: si pensi – per un momento – alle norme del codice penale invocabili (art. 643 (circonvenzione) 14; art. 609 (corruzione) – violenza sessuale – 609 bis; art. 671 (accattonaggio) 14; art. 732 (omesso avviamento al lavoro) ed anche art. 571 – 572).

Per altro, non tutte le forme di lavoro sono di per sé dannose o vietate al minore, non lo sono nella società e non lo sono neanche per il legislatore (cfr. art. 74 d.lgs. 276/2003).

I bambini, che aiutano in casa, assistendo i genitori nelle piccole faccende domestiche o in piccole commissioni nel negozio sotto casa, non sono lavoratori minorenni: si tratta di esperienze di crescita sociale che anche il giuslavorista percepisce come utili, se attentamente monitorate e non ostative ai percorsi di scolarità e di formazione obbligatori per lo sviluppo della personalità del bambino e dell'adolescente.

Secondo Pierluigi Rausei, utile è il distinguo che il sistema anglosassone fa tra child work e child labour.

In tale dimensione, il legislatore nell'art. 3 della l. 977/1967, (come sostituito dall'art. 5 d.lgs. 345/1999) prevede che l'età minima per l'ammissione al lavoro dei minori non è più legata alla sola età anagrafica, perché si fa esplicito riferimento alla effettiva conclusione del "*periodo di istruzione obbligatoria*".

L'art. 1 della l. 296/2006 si occupa di entrambi i profili, insistendo per la tutela formativa e, in conseguenza diretta, innalzando l'età anagrafica (che è ora a sedici anni) per

* Articolo pubblicato nella rivista giuridica *il diritto dei lavori*, anno V n. 3, dicembre 2011, Cacucci, Bari.

l'ingresso lecito al mercato del lavoro (cfr. il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007 n. 139).

“L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria e finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale, almeno triennale entro il 18° anno di età” e “l’età per l’accesso al lavoro è elevata da 15 a 16 anni”.

Non si può trascurare che il lavoro dei minori è stato oggetto di speciale richiamo del Ministero del lavoro nel documento di programmazione della attività di vigilanza per l’anno 2010 (nota n. 2465 dell’8 febbraio 2010) dove viene evidenziata.

“L’opportunità di continuare l’azione ispettiva e il monitoraggio del fenomeno concernente l’impiego di lavoratori minore anche in attuazione del Protocollo di Intesa, siglato il 12 ottobre 2009 tra la Direzione generale per l’attività ispettiva ed il Telefono Azzurro attraverso il Servizio 114 – Emergenza infanzia: nota all’Ufficio territorialmente competente di sfruttamento del lavoro di minori”.

Venendo, ora, al tema delle riflessioni odierne (e non mancando di tenere in costante prospettiva l’intitolazione della totalità del ciclo di incontri *“Minori e Spettacolo: lo stato dell’arte”*) mi sia consentito di palesare più di una perplessità su una trasmissione televisiva (*“Ti lascio una canzone”*) che, pur ha incontrato ampio gradimento da parte degli spettatori e della critica.

In realtà, l’abilità di conduttrice di Antonella Clerici e la *“gestione accurata”* da parte dei *“tecnici”* televisivi non riescono a nascondere la cura meticolosa dei momenti di *“preparazione”* che precedono la messa in onda del singolo spettacolo (registrato o in diretta che esso sia).

Il susseguirsi di ogni singolo momento è – a mio avviso – fonte di stress per il minore, chiamato a tenere, costantemente, sotto controllo l’*“animosità”* che è propria della sua età.

Sia concesso trascurare – per il momento – i gravissimi effetti collaterali di una *“esperienza”* di tal genere.

Ai graditissimi ospiti – quest’oggi – presenti non è – forse – ignoto che questo relatore ha *“coltivato”* per tutta la vita amore per una disciplina sportiva dilettantistica (Sono uso ripetere – scherzosamente – che l’atletica leggere è l’unica *“cosa”* di sesso femminile che mia moglie mi ha consentito di *“amare”*!).

Orbene, nei vari anni di dirigenza sportiva (e nel lungo iter necessario a giungere al ruolo di Consigliere nazionale della Federazione italiana di atletica leggera) ho potuto *“studiare”* il cambiamento dei giovani, della società nel suo insieme; in particolare, dei genitori!

Solo alcune delle considerazioni effettuate, sarebbero meritevoli di un differente incontro.

Basti – qui – fare telegrafico cenno al fatto che, a mio avviso, la volontà di *“protagonismo”* dei genitori conducono – ogni giorno di più – ad abbassare la soglia di un’età che, in altra epoca, veniva suggerita ottimale per dare attuazione al *“Nel gioco seri, al pari di un lavoro”* (come recitava il poeta!).

La cosa non è senza significato se dalle piscine del nuoto ai campi di atletica leggere si rinvengono – in numero sempre maggiore – genitori, muniti di cronometro (magari, elettronico di *“ultima”* generazione), pronti ad aprire un *“dibattito”* con il *“malcapitato”* tecnico di turno nell’atto in cui la figlia (o il figlio) non ha ottenuto – in prova (!) – lo stesso tempo cronometrico, ottenuto dalla Pellegrini (in una gara) ... allo loro età!

Documentatissimi ad ogni livello, non si chiedono se – magari – la Pellegrini, all'epoca, non avesse ... quel tipo di genitori!

E' ben evidente che le considerazioni, avanzate – pocanzi – possono estendersi a qualsivoglia prestazione di un minore, quale che sia il livello di “*spettacolo*”.

Venendo – ora – più direttamente agli “*Aspetti normativi*” e alle “*deroghe*”, oggetto della mia relazione, mi pare corretto anticipare le conclusioni alle quali – sinteticamente – andremo a giungere.

La legislazione esistente (e nel tempo, introdotta a favore dei minori) mostra l'evidente limite di essere stata introdotta (nelle varie epoche) a fronte di esigenze diverse della società.

Per essere più chiaro, sono convinto che la più antica legislazione (l. 977/67) ha avuto l'obiettivo di combattere fenomeni evidenti di evasione della scolarità e della formazione professionale (disponendo, anche, sanzioni penali a carico dei genitori).

La l. 345/1999, ritenuti superati i problemi, già detti, ha concentrato le proprie attenzioni sullo svolgimento di un'attività lavorativa in linea con le pressanti esortazioni alla “*tutela della salute*” che provenivano dalle Direttive Europee: si spiega, così, la tassatività di previsioni, indirizzate all'orario di lavoro, al lavoro notturno, al trasporto e sollevamento pesi, ai riposi (intermedio e settimanale), alle ferie annuali.

Su tutto, la visita medica preventiva e periodica e le “*autorizzazioni*” dell'Ispettorato del lavoro.

Mutato, però, lo scenario della società, del mercato del lavoro e della “*globalizzazione*” non appaia retorico il chiedersi se la legislazione vigente abbia attualità.

Sarebbe facile enunciare che attuali siano più le “*deroghe*” che l'attuazione della legislazione vigente.

Quotidianamente, si assiste alla richiesta di specializzazione e di formazione continua, a fronte di giovani (anche in età oramai avanzata) che, non accetti dal mercato del lavoro, vanno ad ingrossare le schiere dei né né (che non studiano e non lavorano) fino a diventare “*indignatos*”.

Tutto ciò, comporta un fondamentale ripensamento sugli interventi legislativi che devono “*favorire*” un processo di specializzazione (in qualunque campo), muovendo – appunto – dall'età minorile.

Non vanno trascurate, in proposito, due componenti sociali che – dico subito – sarebbero meritevoli di autonomi seminari di studio.

La prima è costituita da numero – sempre crescente – di minori, figli di immigrati, che – ancora alla ricerca di “*cittadinanza*” non si può – cinicamente – concludere che siano destinati alla stessa “*schiavitù*” dei genitori, che sono fra noi con il solo compito di svolgere lavoro che gli ... italiani non intendono più affrontare!

La seconda è che la progressiva “*spettacolarizzazione*”, di cui ampiamente si è detto innanzi, non può che condurre a forme di “*stress lavoro correlato*” in epoca anagrafica molta anteriore rispetto alla stessa introduzione nel mercato del lavoro!

Sarebbe ingenuo ed arrogante se questo relatore venisse ad annunciare di avere una soluzione pronta...per ogni male!

Non posso esimermi – però -, in conclusione, dal prospettare che, alla data odierna, si è fatto scarso uso di due strumenti, già posti a disposizione dei potenziali utenti.

In primo luogo, il contratto di apprendistato appare – ancor troppo – “*vincolato*” da lacci e laccioli di altra epoca storica (pur a fronte delle proposte di riforma).

In secondo luogo, lo strumento della “*certificazione*” appare ignoto nella realtà meridionale, mentre in regioni del Nord sta ricevendo una (limitata) attuazione.

Una concreta proliferazione dei due strumenti suddetti potrà agevolare - a mio avviso - l'uscita dal mondo delle "*deroghe*" ed un ingresso legale dei minori nel mondo dello "*spettacolo*" della vita.¹

¹ Dalla Relazione tenuta nel corso del Convegno sul tema, tenutosi a Bari in data 16 giugno 2011 presso la Sala biblioteca della Scuola Forense del Palazzo di Giustizia.